

STAMPA NOTIZIA 30/07/2016

Assegnazione agevolata, attenzione ai principi contabili

di Chiara Vanni

Assegnazione agevolata di immobili ai soci (legge di Stabilità 2016) con profili contabili da valutare attentamente: la scelta tra valore di bilancio e valore corrente (con le altre alternative ipotizzabili, tra cui il valore catastale) deve passare il vaglio delle norme civilistiche sulla distribuzione dei dividendi. La contabilizzazione porta alla luce, peraltro, il tema del successivo trattamento fiscale in capo ai soci delle eventuali riserve create con l'operazione.

Come affermato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (documento del marzo 2016), l'operazione di assegnazione di beni ai soci trova necessariamente la propria contropartita in una diminuzione del patrimonio netto, ciò che può avvenire mediante ripartizione di riserve (di utili o di capitale), di capitale sociale o mediante distribuzione dell'utile d'esercizio. Le maggiori difficoltà contabili si trovano, tuttavia, nell'individuazione del corretto valore di assegnazione e derivano in gran parte dall'assenza di indicazioni al riguardo nei principi contabili nazionali.

I principi contabili internazionali (interpretazione Ifric 17) si esprimono invece sul punto, affermando che l'attività da distribuire con l'assegnazione deve essere valutata al valore equo.

Ci si chiede se tale impostazione sia dettata esclusivamente dalla preferenza degli Ias per la valutazione secondo fair value e se, quindi, in applicazione dei principi nazionali (e nel silenzio degli stessi sul punto) sia lasciata piena libertà agli operatori di determinare il valore di assegnazione.

Con riferimento alle società di capitali, la risposta sembra debba essere negativa. A norma dell'articolo 2433, comma 2, Codice civile «Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato». In altre parole, è possibile assegnare ai soci valori soltanto fino a concorrenza delle riserve di capitali (disponibili) e degli utili effettivamente realizzati e non ancora distribuiti, passati da conto economico e, quindi, approvati dall'assemblea dei soci. Se l'immobile assegnato è plusvalente, gli utili derivanti dai plusvalori latenti non potrebbero essere distribuiti ai soci con l'assegnazione, in quanto non risultanti da bilancio approvato. L'assegnazione in tal caso sarebbe possibile a condizione che siano presenti in bilancio precedenti riserve di utili (o di capitale) capienti. Quanto sopra suggerisce, implicitamente, che l'assegnazione in natura debba avvenire a valori correnti.

Ipotizziamo il caso di una Srl con riserve disponibili (di utile e di capitale) pari a 60.000 euro, proprietaria di un immobile iscritto in bilancio a un valore netto pari a 60.000 euro, ma il cui valore corrente è 180.000 euro. Qualora la società procedesse con l'assegnazione dell'immobile al valore contabile (60.000 euro), annullando le riserve per un pari importo, si potrebbe ravvisare una violazione dell'articolo 2433 del Codice civile in quanto, a ben vedere, verrebbero distribuiti utili in natura non passati da conto economico e non risultanti da bilancio regolarmente approvato per un importo pari a 120.000 euro (180.000 – 60.000). In un caso del genere, l'assegnazione dovrebbe non essere possibile.

La contabilizzazione dell'assegnazione agevolata a valori correnti non dovrebbe incidere sulla tassazione complessiva dell'operazione. In molti casi, infatti, si avrà l'emersione di una plusvalenza civilistica-contabile derivante dal fatto che il valore di bilancio è inferiore al valore di mercato. Tale plusvalenza, come affermato dalla circolare 26/E/2016, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap in virtù dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. Civilisticamente, tuttavia, si avrà la rilevazione di un incremento delle riserve di utili che, al momento della distribuzione ai soci dovrebbero scontare l'ordinaria tassazione sui dividendi.

In base a quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria «per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva operato dalla società determina l'irrelevanza in capo al socio dell'importo assoggettato a tassazione dalla società». Tale previsione sembra volta ad evitare una doppia imposizione sui dividendi.

Si consideri il caso di una Srl che, per assegnare un immobile il cui valore normale è pari a 100mila euro, annulla riserve di utili di pari importo. Il valore contabile netto del bene, coincidente con il costo fiscale, è pari a 70mila euro, mentre il valore catastale (utilizzato per determinare la differenza da assoggettare ad imposta sostitutiva) è pari a 90mila euro. La società versa quindi l'imposta sostitutiva su una base imponibile pari a 20mila euro (90.000 – 70.000 euro). Al momento dell'assegnazione, i soci saranno invece tassati su un ammontare di dividendi pari a 70.000 euro (90.000 – 20.000). Se non ci fossero conseguenze successive, si sarebbe creato un salto d'imposta sui dividendi per un importo imponibile pari a 30mila euro in quanto, a fronte della distribuzione di riserve di utili per 100mila euro, soltanto 70mila euro avrebbero subito l'ordinaria tassazione sui dividendi in capo al socio. In effetti, se questa sarà l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, la situazione dovrebbe riequilibrarsi in un secondo momento. Dall'operazione descritta si creerà, infatti, una plusvalenza civilistica pari a 30mila euro (100.000 – 70.000) che, accrescendo le riserve di utili, sconterà la tassazione sui dividendi al momento della successiva distribuzione.